

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9891

DEL 01/12/2015

Oggetto: **P.S.R. 2007/2013 Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - 3° Bando. Accoglimento ricorso gerarchico dell’“xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx” (CUAA: xxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 95 del 13/08/2015 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - 3° bando pubblico, approvato con determinazione n. 21289/891 del 26/11/2013 del Direttore del Servizio Strutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e RAP;
- PREMESSO** che, con la domanda di aiuto n° STSS/PSR/121/2014/1 45, l’“xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx” (d’ora innanzi “xxxxx xxxxxx”) chiedeva di poter beneficiare del contributo previsto dalla misura in oggetto;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9891

DEL 01/12/2015

PREMESSO che nella graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sul terzo bando della misura 121, l'istanza della xxxxx xxxxxx rivestiva una posizione utile ai fini del finanziamento;

PREMESSO che, a seguito dell'istruttoria del progetto, con nota prot. n. 66624 del 11/09/2015, l'Ufficio istruttore notificava alla xxxxx xxxxxx, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il preavviso di rigetto della domanda, per le seguenti motivazioni: *"1) Mancato possesso del requisito di età inferiore ai 65 anni posseduto da almeno un amministratore nel caso di società di capitali, come previsto al punto 6.B del 3° bando pubblico di finanziamento PSR mis. 121. Nel caso specifico la società xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx ha un amministratore unico Sig. xxxxx xxxxxxxx di età superiore ai 65 anni alla data di presentazione della domanda; 2) Mancata dimostrazione che la realizzazione dell'impianto dell'oliveto intensivo dotato di impianto di irrigazione, determini un risparmio irriguo di almeno il 25% rispetto al precedente consumo di acqua";*

PREMESSO che, in data 18/09/2015, la xxxxx xxxxxx riscontrava la suddetta nota trasmettendo la certificazione atta a superare il motivo ostativo di cui al punto 2) e la documentazione relativa all'assemblea dei soci del 30/01/2014, comprovante la nomina ad amministratore, unitamente al sig. xxxxxxxx xxxxx, del sig. xxxxxxxxxx xxxxx di età inferiore a 65 anni;

PREMESSO che dalla visura camerale estratta dall'Ufficio istruttore in data 23/09/2015 risultava che la modifica dell'organo amministrativo della xxxxx xxxxxx xxx; deliberata il 30/01/2014, era stata iscritta nel Registro delle Imprese solo in data 16/09/2015;

PREMESSO che l'Ufficio istruttore riteneva che l'iscrizione tardiva della nomina dell'amministratore xxxxx xxxxxxxxxx nel Registro delle Imprese non fosse idonea a sanare la mancanza del requisito, previsto al punto 6.B del bando, al momento della presentazione della domanda di aiuto, in quanto: *"A norma*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9891

DEL 01/12/2015

dell'art. 2383 c.c., comma 4 (richiamato dall'art. 2475 c.c. per le S.R.L.), il termine entro il quale gli amministratori devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro delle Imprese è di 30 giorni, decorrenti da quando ne hanno avuto notizia. Ai sensi dell'art. 2193 c.c. i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione (come nel caso della nomina di un consiglio di amministrazione), se non sono iscritti nel Registro delle Imprese non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione. Per quanto sopra esposto, con Determinazione n. 7892 del 12/10/2015 del Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese, notificata alla xxxxx xxxxxx xxx con nota prot. n. 85369 del 19/10/2015, veniva rigettata l'istanza di finanziamento;

PREMESSO

che in data 27/10/2015 la xxxxx xxxxxx xxx presentava ricorso gerarchico avverso la suddetta determinazione di rigetto, chiedendone l'annullamento e/o la revoca. La ricorrente eccepiva che: *"xxxxx xxxxxxxxxx, nato il 28/12/1964, di età quindi ben inferiore al massimo di 65 anni consentito, come da visura camerale datata 23/09/2015, sin dal 30/01/2014 risulta essere componente del consiglio di amministrazione della xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oltreché socio di maggioranza della medesima società a far data dal 04/12/2013 (...). Contrariamente alle conclusioni del Tecnico Istruttore, la tardiva pubblicazione del verbale dell'assemblea dei soci, nella quale si è provveduto alla nomina degli amministratori, è esclusivamente sanzionata dall'art. 2630, comma 1, c.c. con l'applicazione di una sanzione pecuniaria, senza in alcun modo inficiare la validità di tale nomina e tanto meno la data di efficacia e decorrenza della stessa, che viene riconosciuta dalla stessa Camera di Commercio nel 30/01/2014 (c.d. data effetto), quindi in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento avvenuta il 03/02/2014. Pubblicità che nella fattispecie non ha natura ed efficacia costitutiva della nomina degli amministratori ma riveste mera efficacia dichiarativa. A tal proposito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la R.S. con Sentenza n. 937/2013 ha affermato che, ai sensi del combinato disposto*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9891

DEL 01/12/2015

degli artt. 2383, comma 4, 2385, comma 3, e 2193 c.c., l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina o cessazione degli organi societari, ha efficacia dichiarativa e non costitutiva "nel senso che l'avvicendamento degli organi societari è valido ed efficace sin dal momento dell'adozione della delibera dell'assemblea".

La ricorrente richiamava, inoltre, la sentenza n. 1042 del 22/01/2015 della Suprema Corte di Cassazione nella parte in cui stabilisce che *"l'iscrizione della nomina di sindaco al Registro delle Imprese ha funzione di pubblicità dichiarativa e quindi non è necessaria ai fini della prova del conferimento dell'incarico e della sua accettazione"*.

Per le ragioni sopra esposte, la ricorrente sosteneva che, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, l'xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx soddisfaceva il requisito soggettivo di cui al punto 6.B del bando, in quanto giusta delibera assembleare del 30/01/2014, annoverava tra i suoi amministratori il sig. xxxxx xxxxxxxxxx di età, come richiesta dal bando, inferiore ai 65 anni;

VISTA la certificazione camerale da cui risulta, in data 23/09/2015, l'iscrizione della nomina alla carica di consigliere del sig. xxxxx xxxxxxxxxx (denuncia modifica del 16/09/2015) e nella quale viene riconosciuta come *data effetto* della nomina medesima il 30/01/2014;

CONSIDERATO l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, richiamato anche dalla ricorrente, secondo il quale l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina o cessazione degli organi societari ha efficacia dichiarativa e non costitutiva, fatta salva l'opponibilità ai terzi dell'evento societario solo dopo l'iscrizione medesima, a meno che la società provi che i terzi fossero a conoscenza aliunde della delibera modificativa;

CONSIDERATO che, secondo quanto sopra esposto, deve ritenersi che la nomina in parola era valida ed efficace già prima della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9891

DEL 01/12/2015

CONSIDERATO che in fase di preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento, l'odierna ricorrente ha portato a conoscenza dell'Ufficio Istruttore che la nomina in seno alla società dell'amministratore di età inferiore ai 65 anni era avvenuta prima della presentazione della domanda, e ha provveduto all'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina stessa con effetti a far data dal 30/01/2014;

RITENUTO per quanto innanzi argomentato, di poter riconoscere all'xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx il possesso del requisito di ammissibilità richiesto dal paragrafo 6.B) sin dalla presentazione della domanda di finanziamento;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale del Sassarese

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dall'xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (CUAA:xxxxxxxxxx);

ART. 2 di incaricare il Servizio Territoriale del Sassarese di procedere ad una nuova istruttoria della domanda di finanziamento della Ricorrente;

ART.3 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la notifichi alla ditta interessata;

ART.4 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9891

DEL 01/12/2015

18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba